



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 89 in data 26.11.2025 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI RESIDENZIALI DI LUNGA DEGENZA PER PERSONE ANZIANE E DISABILI- RSA – 2026

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTISEI** del mese di novembre alle ore **17:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

INVERNIZZI PIETRO	Presente
VILLANI GUGLIELMO	Presente
BARONI LUIGI GIUSEPPE	Presente

Totale presenti: **3**

Totale assenti: **0**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. BALZAROTTI STEFANO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **RAG. INVERNIZZI PIETRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 151 comma 1 del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000, che prevede che il Bilancio di previsione, per il triennio successivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 87 del 04.12.2024 avente ad oggetto: “ DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUTIONI RELATIVI AI SERVIZI GESTITI DIRETTAMENTE DEL COMUNE DI OZZERO PER L'ANNO 2025”, con la quale venivano stabilite le tariffe dei vari servizi per l'anno in corso;

VISTO il REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE E DI PROTEZIONE SOCIALE E DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA del Comune di Ozzero, attualmente in vigore, approvato con deliberazione del C. C. n. 34 del 28.12.2017 su proposta dell'ambito territoriale PIANO DI ZONA dell'Abbatense, nell'intento di offrire disciplina omogenea nel territorio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 04.12.2024 avente ad oggetto: COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI RESIDENZIALI DI LUNGA DEGENZA PER PERSONE ANZIANE E DISABILI– RSA – 2025 – con la quale si provvedeva ad una nuova determinazione in punto di compartecipazione della spesa in parola;

VISTA la Legge n. 328 del 8.11.2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali, la quale in merito alle funzioni dei comuni dispone all'art. 6 punto 4: “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;

DATO ATTO che la suddetta Legge n. 328/2000 all'art. 14 dispone:

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

OMISSIS...

VISTA la Legge Regionale Lombardia n. 12.03.2008 n. 3 – Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, la quale si pone come finalità di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, e disciplina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dello Statuto Regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 e con le leggi regionali di settore;

DATO ATTO che la suddetta L.R. n. 3 del 12.03.2008 dispone che:

- art. 6 (Accesso alla rete)

1. Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie:

a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, in considerazione delle risorse disponibili e relativamente alle prestazioni non incluse nell'allegato 1 C del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da: a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia; b) inabilità o disabilità; c) patologia psichiatrica stabilizzata; d) patologie terminali e croniche invalidanti; e) infezione da HIV e patologie correlate; f) dipendenza; g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età; h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche.

4. I comuni, in forma singola o associata, d'intesa con le ASL, anche in collaborazione con gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, organizzano una attività di segretariato sociale finalizzata alla presa in carico della persona, con lo scopo di:

a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie;

b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;

d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune e dell'ASL ed alle unità di offerta, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

- art. 8 (Partecipazione al costo delle prestazioni)

1. Le persone che accedono alla rete partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e nel rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, alla copertura del costo delle

prestazioni mediante il pagamento di rette determinate secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

OMISSIS

- art. 13 (Competenze dei comuni)

1. I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:

a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3;

b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;

c) erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette;

d) definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociale in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;

e) definiscono eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla Regione;

f) determinano i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti nell'ambito della programmazione regionale, anche assicurando interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici;

OMISSIS

VISTO il D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE, il quale all'art. 2 dispone che l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE. Rispetto alle prestazioni socio-sanitarie residenziali, viene considerato il coniuge ed i figli anche NON conviventi (art.6 c.3 DPCM 159/2013).

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Ozzero, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.10.2022;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che definisce le competenze del Consiglio Comunale e l'art. 48 che definisce le competenze della Giunta Comunale;

VISTI i pareri allegati, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di dare atto che le motivazioni espresse in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'Allegato prospetto (Allegato 1), contenente le modalità di accesso al servizio di compartecipazione alla quota sociale della spesa per le RSA, nonché la determinazione delle fasce i.s.e.e. di accesso, proposto dal Responsabile del servizio amministrativo/Sociale, ritenuto di approvarlo nella sua formulazione, facendo comunque salvi i limiti delle disponibilità e degli equilibri di bilancio dell'Ente;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo/Sociale ogni e più opportuno provvedimento in punto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI RESIDENZIALI DI LUNGA DEGENZA PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - RSA QUOTA SOCIALE ASSISTENZIALE.

La presentazione dell'I.S.E.E. ai sensi del DPCM 159/13 e ss.mm. è da considerarsi uno dei requisiti di accesso al servizio oggetto del presente documento.

L'individuazione della struttura sociosanitaria residenziale di primo ingresso deve essere condivisa, ove possibile, in sede di progetto individuale ex art. 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

SOGLIA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA:

i.s.e.e. socio sanitario residenze (che include la componente aggiuntiva dei figli non conviventi) inferiore ad €. 16.000,00.

Gli utenti con i.s.e.e. socio sanitario residente superiore alla suddetta soglia di €. 16.000,01 non hanno diritto ad alcuna integrazione della spesa sociale e assistenziale RSA da parte del Comune di Ozzero.

ACCESSO AL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE DELL'INTEGRAZIONE:

Da parte dell'interessato o dai familiari prossimi dello stesso deve essere presentata apposita domanda, anche a mezzo dell'Assistente Sociale del Comune di Ozzero, all'Ufficio Protocollo del Comune di Ozzero o inviata a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.ozzero@legalpec.it, corredata da i.s.e.e. socio sanitario residenze aggiornato.

Nella suddetta richiesta deve essere precisato se l'interessato fruisca già o meno del servizio ed eventualmente deve essere prodotta copia del contratto in essere.

Nel caso di primo accesso, a seguito della domanda protocollata, il Servizio Sociale del Comune di Ozzero, in persona dell'Assistente Sociale, provvederà ad istruire documentalmente la posizione, richiedendo la documentazione necessaria all'interessato o ai familiari prossimi (relazioni medico sanitarie che attestino la condizione clinica dell'assistito e il tipo di assistenza necessaria), al fine di definire e condividere un progetto di vita individuale come richiamato dall'art. 14 della Legge 328 del 2000 nel quale saranno condivise, per quanto possibile, la scelta della struttura RSA e la compartecipazione alla spesa sociale assistenziale della retta da parte dell'utente.

Stabilita la quota di compartecipazione alla spesa dell'utente, il Comune di Ozzero, a mezzo di apposito impegno di spesa assunto dal Responsabile del Servizio competente, nei limiti delle disponibilità e degli equilibri di bilancio, garantisce un intervento economico al fine di provvedere alla copertura della quota sociale assistenziale della retta RSA.

La durata della contribuzione comunale avrà decorrenza dalla data della domanda iniziale, con obbligo di nuova istruttoria e verifica di tutti i requisiti sopra indicati da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno. L'utente, o un familiare prossimo per suo conto, dovrà provvedere entro tale data alla presentazione della domanda, allegando i.s.e.e. socio sanitario residenze aggiornato. In mancanza il Comune interromperà la compartecipazione.

MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE:

Il Comune riconosce l'integrazione mediante pagamento delle fatture inviate periodicamente dalla struttura.

La contribuzione definita sulla base delle regole sopra elencate costituisce la misura massima che può essere assunta dal Comune; qualora la prestazione abbia componenti sanitarie, il Comune recupera dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale le somme relative.

I provvedimenti comunali di contribuzione potranno essere oggetto in autotutela al ricorrere dei presupposti di legge.

OGGETTO: CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI RESIDENZIALI DI LUNGA DEGENZA PER PERSONE ANZIANE E DISABILI- RSA – 2026

P A R E R I P R E V E N T I V I

art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA DI MICELI MONICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

N o t e o m o t i v a z i o n i d i p a r e r e c o n t r a r i o :

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. BALZAROTTI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to INVERNIZZI RAG. PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

-
- Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 03/12/2025 prot. n. 5344.)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addi, **03/12/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addi, 03/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Balzarotti Stefano

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to
